



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 406 del 08/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

39) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO PERNA, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. TIVOLI CALCIO 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. SANDRO BERNASSOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA S.S.D. A R.L. TIVOLI CALCIO 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CIRO FUMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. TIVOLI CALCIO 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. TIVOLI CALCIO 1919 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 28/04/2026

A seguito della segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Ciro Fumo, tesserato per la società S.S.D. a r.l. Tivoli Calcio 1919, avesse preso parte alle gare Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 7.9.2025 ed Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Eccellenza nonostante dovesse ancora scontare una giornata di squalifica irrogatagli nella stagione sportiva precedente quando militava nella società Potenza. Per tali violazioni, nella prospettazione accusatoria, risponderebbe altresì il sig. Fabio Perna, presidente della società Tivoli Calcio 1919, per avere consentito e comunque non impedito tali irregolari partecipazioni, nonché il sig. Sandro Bernassola per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara dell'incontro Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione del calciatore all'incontro. Da ciò, secondo la Procura Federale,

discenderebbe, infine, la responsabilità diretta ed oggettiva della società. Per tali motivi la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Ciro Fumo, Fabio Perna e Sandro Bernassola per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7 C.G.S. nonché la società la società S.S.D. a r.l. Tivoli Calcio 1919 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

Perveniva memoria difensiva dei deferiti nella quale si sottolineava la buona fede della società e dei deferiti nella partecipazione alle gare del calciatore Ciro Fumo in quanto, all'atto del tesseramento, il portale non aveva evidenziato alcuna irregolarità della posizione. Si evidenziava, poi, che la condotta dei deferiti in relazione alla gara Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025 era stata già giudicata dal Giudice Sportivo – che infatti aveva inviato gli atti alla Procura Federale solo in relazione alla gara precedente contro il Città di Anagni – risultando quindi il procedimento in violazione del principio del ne bis in idem.

All'udienza del 12 marzo 2026 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Sandro D'Oria, nonché i difensori dei deferiti, avv.ti Enrico Lubrano e Maria Burattini, e personalmente il sig. Fabio Perna. Il Tribunale Federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Ciro Fumo fosse sanzionato con la squalifica per quattro giornate di gara, il sig. Fabio Perna con l'inibizione per quattro mesi, il sig. Sandro Bernassola con l'inibizione per 3 mesi e la società Tivoli Calcio 1919 con la penalizzazione di due punti da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva oltre a € 400,00 di ammenda.

La difesa dei deferiti si riportava alla propria memoria e sottolineava come un'eventuale penalizzazione nella corrente stagione sportiva sarebbe stata eccessivamente afflittiva, considerando il termine della regular season e dovendo la società giocare i play-off. Chiedeva quindi il proscioglimento dei deferiti e in subordine una sanzione equa per la sola gara Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni da scontarsi nella successiva stagione sportiva.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Emerge, infatti, documentalmente che il sig. Ciro Fumo, quando militava nella società Potenza, fosse stato squalificato per una giornata nel campionato Under 17 Serie C con C.U. n. 130 del 5.5.2025 del Giudice Sportivo S.G.S., dopo il termine della competizione. Egli, quindi, cambiava società e si tesserava per la S.S.D. a r.l. Tivoli Calcio 1919 e giocava le prime due gare di campionato di Eccellenza, Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 7.9.2025 ed Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025. A riguardo, l'art. 21, comma 7, C.G.S. prevede che "Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6". In caso di residuo di sanzione della stagione precedente, quindi, un calciatore che ha cambiato società deve scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società nella quale lo stesso ha titolo per giocare. Nel caso in scrutinio, evidentemente, la prima squadra della nuova società ove il calciatore poteva giocare era quella partecipante al campionato di Eccellenza, dove quindi doveva scontare il residuo di squalifica della stagione sportiva precedente. Egli, invece, scendeva in campo nelle prime due giornate di tale campionato, in patente posizione irregolare perché ancora in costanza di squalifica, determinando di conseguenza anche lo svolgimento irregolare di tali due incontri. La pregressa squalifica, essendo stata comminata con decisione pubblicata su Comunicato Ufficiale, era perfettamente conoscibile dalla società Tivoli Calcio 1919 che, all'atto del tesseramento, avrebbe dovuto verificare l'esistenza di sanzioni pregresse. A differenza di quanto sostengono i deferiti, infatti, il tesseramento di un calciatore squalificato è regolare così come la sua posizione; egli, semplicemente, era in costanza di squalifica con conseguente onere della società di farla scontare nella competizione indicata dalla normativa sportiva, cioè nella prima squadra della nuova società ove il calciatore poteva giocare. Proprio in base a tali principi il Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n.72 del 24.9.2025, dichiarava l'illegittima partecipazione del sig. Ciro Fumo alla gara Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025 e comminava la sconfitta "a tavolino" per 0-3,

squalificando altresì il calciatore con un'ulteriore giornata di squalifica e comminando la sanzione dell'inibizione a carico del dirigente accompagnatore Sergio Gasperini nonché l'ammenda di € 100,00 alla società. Detta decisione veniva poi confermata dalla Corte Sportiva d'Appello con decisione pubblicata sui C.U. nn. 101 del 10.10.2025 e 130 del 24.10.2025 e in ultimo dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con dispositivo n. 43/2026 del 21.1.2026. Il Giudice Sportivo Territoriale, inoltre, inviava gli atti alla Procura Federale perché adottasse i provvedimenti di sua competenza in relazione alla precedente gara Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 7.9.2025 alla quale il calciatore aveva preso parte e su cui lo stesso organo non poteva più provvedere.

Ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che la società e il calciatore deferiti vadano sanzionati esclusivamente per tale ultima gara, poiché il Giudice Sportivo di primo e secondo grado hanno già giudicato e punito i comportamenti di cui alla gara Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025. La giurisprudenza endofederale, infatti, ha correttamente stabilito che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall'art. 10 C.G.S., tra le quali è compresa al comma 6, lett. a), anche quella della società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati”, è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell'art. 8 C.G.S.. Vi è, infatti, una diversa natura dell'interesse protetto e quindi una diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere “sostanzialmente penale”, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato (cfr. decisione 0031/CFA-2024-2025). Tuttavia, nel momento in cui la condotta violativa è a conoscenza di un organo della Giustizia Sportiva – Giudice Sportivo o Giudice Federale che sia – e da questo è valutata con irrogazione o meno di una sanzione, la medesima condotta non può essere oggetto di altro e diverso procedimento, rappresentando altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem. Bisogna, infatti, distinguere due diverse fattispecie: vi è l'ipotesi ammissibile in cui la singola condotta (partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare) venga giudicata in un procedimento e punita con più sanzioni di diversa tipologia applicate congiuntamente (perdita della gara con funzione “ripristinatoria” e punti di penalizzazione con funzione “penale”); diverso il caso in cui la condotta venga vagliata da un Giudice e questi decida di ritenerla violativa con l'emissione di sanzioni solo “ripristinatorie”. In tal caso non è possibile instaurare un altro procedimento autonomo sui medesimi fatti al fine di ottenere un altro provvedimento con funzione “penale” perché il primo Giudice ha preso in esame la condotta in tutti i suoi aspetti e questa ha giudicato, ritenendo di non comminare tale tipologia di sanzioni. Il provvedimento risulta, quindi, emesso su tutti i fatti conosciuti dal Giudice e qualora l'ordinamento federale ritenesse parziale la decisione per aver comminato solo sanzioni “ripristinatorie” dovrebbe procedere con i mezzi impugnatori ordinari o straordinari (financo con l'impugnazione del Presidente Federale) e non aprendo un nuovo procedimento. Nel caso di specie il Giudice Sportivo ha già vagliato e giudicato il comportamento del calciatore Ciro Fumo e della società in relazione alla gara Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025, comminando al primo una giornata di squalifica (funzione “penale”) e alla seconda la sconfitta a tavolino (funzione “ripristinatoria”) nonché l'ammenda di € 100,00 (funzione “penale”), con decisione vagliata poi nei successivi gradi di giustizia e divenuta definitiva. È evidente, quindi, che in applicazione del principio del ne bis in idem detti soggetti non possono essere sanzionati per i medesimi fatti per i quali non solo sono stati già giudicati, ma addirittura già puniti con squalifica e ammenda aventi una funzione afflittiva. Diverso il caso del presidente Fabio Perna che evidentemente ha consentito ovvero non impedito che il calciatore prendesse parte all'incontro Arce 1932 – Tivoli Calcio 1919 del 14.9.2025, con responsabilità in eligendo ed in vigilado e la cui posizione non era stata scrutinata – per ovvie ragioni di competenza – nel procedimento dinanzi i Giudici Sportivi di primo e secondo grado.

Sussistono, invece, le responsabilità di tutti i deferiti in relazione alla gara Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 7.9.2025: il sig. Ciro Fumo per essere avervi partecipato quale calciatore in posizione irregolare, il dirigente accompagnatore sig. Sandro Bernassola per aver attestato la regolarità della sua partecipazione sottoscrivendo la distinta di gara e infine il presidente Fabio Perna per aver consentito o comunque non impedito detti comportamenti. Da ciò discende anche la responsabilità diretta e oggettiva della società per le infrazioni compiute dei propri tesserati e dal proprio

rappresentante.

Con riguardo alla quantificazione delle sanzioni, questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di comminare al sig. Ciro Fumo la squalifica per una gara, al sig. Sandro Bernassola l'inibizione per 15 giorni e al sig. Fabio Perna l'inibizione per un mese. Tale valutazione dosimetrica, infatti, è relativa all'unica condotta per i quali i tesserati Fumo e Bernassola vengono condannati, avuto riguardo sia al contesto dilettantistico regionale (sia pure apicale) in cui si è tenuta, sia alla plurima interpretabilità prima facie delle norme violate, e in particolare dell'art. 21, comma 7, C.G.S.. Il tutto considerando altresì che la pena non può discostarsi eccessivamente da quella comminata nel procedimento davanti ai Giudici Sportivi per la medesima fattispecie. Analoghe considerazioni valgono per il presidente Perna seppure in relazione a una duplice violazione in continuazione. A riguardo, le richieste della Procura Federale risultano del tutto eccessive rispetto all'effettiva gravità degli addebiti nonché in assenza di alcun parametro edittale.

La società S.S.D. a r.l. Tivoli Calcio 1919, invece deve essere sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione di competenza nonché con l'ammenda di € 300,00, considerando la responsabilità diretta e oggettiva dei propri tesserati.

Sul punto, l'art. 8, comma 1, lett. g) prevede che la penalizzazione debba essere scontata nella stagione in corso salvo il caso in cui essa risulti inefficace in termini di afflittività. Non sono quindi assumibili le difese dei deferiti in relazione alla richiesta di scontare la sanzione nella successiva stagione sportiva, proprio perché quella corrente non è ancora terminata: la società Tivoli Calcio 1919 risulta classificata in posizione terza al termine della regular season girone "B" del Campionato di Eccellenza, dovendo quindi giocare i play-off.

Deve quindi verificarsi se la penalità da comminarsi risulti afflittiva. A riguardo, con la sanzione di un punto di penalizzazione, la società Tivoli Calcio 1919 viene superata in classifica dalla Arce 1932 al terzo posto poiché, in base al C.U. LND Lazio n. 28 del 7.8.2025, a parità di punteggio quest'ultima è ritenuta in posizione superiore avendo conseguito un maggior numero di punti negli incontri diretti. Il medesimo C.U. prescrive che "Per ciascun girone, le squadre classificate al 3° e 4° posto si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta in casa della squadra con la migliore posizione di classifica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica". Nel caso di specie, quindi, la sanzione risulta afflittiva perché, perdendo una posizione in classifica, la S.S.D. a r.l. Tivoli Calcio 1919 dovrà giocare il primo turno dei play-off in campo avverso e in caso di pareggio nei supplementari passerà al turno successivo la propria avversaria, vantaggi che invece prima della penalizzazione aveva la deferita. Peraltro, alla luce di tali evidenze, nulla sarebbe cambiato in termini di afflittività anche con la comminatoria della penalizzazione di più punti in classifica come richiesto dalla Procura.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Perna Fabio, n.1 mese di inibizione;
- Bernassola Sandro, n.15 giorni di inibizione;
- Fumo Ciro, n.1 gara di squalifica;
- Tivoli Calcio 1919, n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché l'ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Pubblicato in Roma li, 8 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato